

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 10 del 17/01/2023

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE PRESSO IL COMUNE DI RIMINI, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 21 GIUGNO 2022, N. 226

L'anno duemilaventitree, il giorno diciassette del mese di Gennaio, alle ore 13:24, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
Sadegholvaad Jamil	Sindaco	Presente
Bellini Chiara	Vice Sindaco	Presente
Bragagni Francesco	Assessore	Presente
Frisoni Roberta	Assessore	Presente
Gianfreda Kristian	Assessore	Presente
Magrini Juri	Assessore	Presente
Maresi Moreno	Assessore	Assente
Mattei Francesca	Assessore	Presente
Montini Anna	Assessore	Presente
Morolli Mattia Mario	Assessore	Presente

Totale presenti n. 9 - Totale assenti n. 1

Presiede Jamil Sadegholvaad nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Diodorina Valerino.

OGGETTO: Approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina del lavoro agile presso il Comune di Rimini, adottato con deliberazione di Giunta Comunale del 21 giugno 2022, n. 226.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 18, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, che definisce *“il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa (...)”* e prevede che *“la prestazione lavorativa debba essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”*;

RILEVATO che la medesima disposizione al successivo comma 3 prevede l'estensione del lavoro agile anche al pubblico impiego, disponendo che la disciplina dettata si applica, in quanto compatibile, *“...anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti*;

VISTO l'art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Legge Madia), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale impone alle Amministrazioni pubbliche di redigere, *“sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150”*;

DATO ATTO che in attuazione delle norme sopra citate in data 3 giugno 2017 il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato la direttiva n. 3/2017, mediante la quale sono state dettate le linee guida sul lavoro agile nella P.A.;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro per la P.A. del 9 dicembre 2020 con cui sono state approvate le *“Linee guida di indirizzo sul Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori di performance”* di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'art. 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

CONSIDERATO che a seguito dell'insorgenza nei primi mesi dell'anno 2020 dell'epidemia da virus Covid-19 e della conseguente adozione da parte del Legislatore di norme appositamente dettate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus si è manifestata la necessità di fare ricorso al lavoro agile in una forma speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni di legge che disciplinano l'istituto, introdotta dall'art. 87, comma 1, lett. b) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

DATO ATTO che, pur continuando in via d'urgenza a fare ricorso in via emergenziale al lavoro agile, l'Amministrazione ha ritenuto doveroso addivenire ad una regolamentazione dell'istituto,

soprattutto al fine di sottolineare la necessaria differenza tra il lavoro agile nella forma speciale e derogatoria dell'emergenza epidemiologica e quello nella sua forma ordinaria;

RICHIAMATA dunque la precedente delibera di Giunta n. 31 del 2 febbraio 2021 con la quale, preso atto della citata necessità di disciplinare il lavoro agile in forma ordinaria e pertanto di introdurre tale istituto nell'organizzazione interna dell'Ente, disciplinandone ogni aspetto, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del lavoro agile presso il Comune di Rimini, tramite il quale si sono preliminarmente individuate le finalità cui risulta preordinata la sua attivazione nell'Ente e quindi disciplinate le condizioni necessarie per il relativo accesso;

DATO ATTO che con la medesima delibera la Giunta ha disposto che il citato Regolamento avrebbe avuto piena efficacia solo alla conclusione della fase dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 confermando, fino al termine del periodo di emergenza, l'applicazione delle norme speciali in materia di lavoro agile a distanza dettate dal Legislatore in funzione delle finalità di prevenzione e contrasto della diffusione del virus;

CONSIDERATO che con Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 è stata deliberata la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 con decorrenza 1° aprile 2022;

DATO ATTO tuttavia che nel corso dell'anno 2021 si sono succedute numerose disposizioni normative che sono intervenute in modo pregnante sulla disciplina del lavoro agile e che hanno quindi determinato la necessità di adeguare alcuni punti del Regolamento approvato con D.G. n. 31/2021 al mutato quadro normativo;

VISTI in particolare:

- l'art. 11 D.L. 22 aprile 2021 n. 52 con cui, riformando il disposto di cui all'art. 14, comma 1, terzo periodo, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, è stata ridotta la percentuale minima dei dipendenti che possono avvalersi del lavoro agile, portandola dal 60% al 15%;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 con cui è stato previsto il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale, inteso sino a tale data come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, disponendo che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sia quella svolta in presenza;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021 con il quale, in esecuzione del citato D.P.C.M. del 23 settembre 2021, è stato attuato il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale disponendo che a decorrere dal 15 ottobre 2021 le pubbliche amministrazioni adottino le misure organizzative previste per il rientro in presenza del personale presso la sede di servizio;

CONSIDERATO altresì il disposto delle Linee Guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del succitato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021;

RICHIAMATA pertanto la deliberazione di Giunta del 21 giugno 2022, n. 226 con la quale si è proceduto ad una parziale riforma del Regolamento sul lavoro agile precedentemente adottato, al fine

di adeguare la disciplina al mutato quadro normativo ed in vista della sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

RILEVATO che dopo l'approvazione del citato Regolamento sono intervenute ulteriori modifiche dell'assetto normativo in materia di lavoro agile e segnatamente:

- con l'articolo 4 del D.Lgs. del 30 giugno 2022 n. 105, in modifica dell'art. 3-bis della Legge n. 81/2017, è stata riconosciuta la priorità, al fine dell'autorizzazione alla prestazione lavorativa in modalità agile, tra le altre, alle richieste di lavoratrici/lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 settembre 2022, è stata prevista la necessità di assicurare la prevalenza da parte del lavoratore agile della prestazione resa in presenza, nonché di prevedere un piano di smaltimento dell'arretrato, qualora presente, degli uffici di assegnazione dei dipendenti che presentano richiesta di lavoro agile;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad una ulteriore - benché limitata - revisione del Regolamento approvato con D.G. n. 226 del 21 giugno 2022 al fine di adeguarne il contenuto alle suindicate disposizioni normative;

DATO ALTRESÌ ATTO che con gli articoli 63-67 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 sono stati disciplinati i principi generali del lavoro agile nonché importanti aspetti quali quelli relativi ai criteri di accesso, agli elementi essenziali dell'accordo individuale, all'articolazione della prestazione in modalità agile, al diritto alla disconnessione ed alla formazione dei lavoratori in modalità agile;

DATO CONTESTUALMENTE ATTO che quanto disposto nei citati articoli del vigente CCNL è già stato ampiamente recepito nel Regolamento adottato con D.G. n. 226/2022, e pertanto non si rende necessario intervenire sul restante contenuto in quanto non interessato dalle suindicate modifiche normative;

RILEVATO che gli uffici del Dipartimento Risorse hanno predisposto una bozza del regolamento modificato che è stata sottoposta alle Organizzazioni sindacali ed alla RSU del personale dipendente e con questi discussa in sede di confronto e di Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e di cui all'art. 6 del CCNL 17 dicembre 2020 dell'area della dirigenza in appositi incontri che si sono tenuti in data 20 dicembre e 23 dicembre 2022;

DATO ATTO che in data 23 dicembre 2022 è stato sottoscritto il verbale di confronto sulla bozza di regolamento per la disciplina del lavoro agile da parte dell'Organismo paritetico per l'innovazione di parte datoriale e di parte sindacale limitatamente dai rappresentanti delle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, CSA (non erano presenti agli incontri i rappresentanti delle Organizzazioni Fedir Sanità – Cosmed, Direl-Codirp Emilia Romagna, Direr-Cosmed), e da parte della delegazione trattante di parte datoriale e di parte sindacale limitatamente dai rappresentanti delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL nonché da otto componenti della RSU;

PRECISATO ancora che con nota del Segretario Generale in data 20 dicembre 2022 prot. n. 430076 la bozza del regolamento per la disciplina del lavoro agile con le menzionate modifiche è stata altresì trasmessa al Comitato Unico di Garanzia dell'Ente istituito ai sensi della L. n. 83/2010 secondo

quanto previsto dalla Direttiva 26 giugno 2019 n. 2 del Ministro per la P.A. e del sottosegretario delegato alle Pari Opportunità, ed anche alla Consigliera di parità;

DATO ATTO che con comunicazione a mezzo posta elettronica in data 10 gennaio 2023, acquisita al protocollo generale in pari data al n. 6682, il CUG ha espresso parere positivo sulla bozza di nuovo regolamento, avanzando proposta, recepita dall'Amministrazione comunale, di mantenere il contenuto di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), del precitato regolamento;

DATO ATTO inoltre che con comunicazione trasmessa via mail in data 16 gennaio 2023, acquisita al protocollo generale in pari data al n. 14633, la consigliera di Parità ha espresso parere favorevole sulla bozza di nuovo regolamento;

VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina del lavoro agile presso il Comune di Rimini con le modifiche come sopra apportate, il quale viene allegato sub A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

RIBADITO che le istanze di attivazione del lavoro agile provenienti dai dipendenti saranno valutate dal dirigente competente in materia di personale previo confronto con il dirigente della struttura di riferimento della posizione di lavoro per cui si chiede il lavoro agile, tenendo comunque conto delle condizioni previste dall'articolo 3 comma 3 nel rispetto della percentuale definita al suddetto articolo 3 comma 5 del Regolamento nonché dei casi di esclusione previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento;

VISTI il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019/21 sottoscritto in data 16 novembre 2022 nonché il CCNL relativo al personale dell'area della dirigenza delle funzioni locali 2016/2018 sottoscritto in data 17 dicembre 2020;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Dipartimento Servizi di comunità in sostituzione del Capo Dipartimento Risorse giusto provvedimento del Sindaco in data 19 dicembre 2022, prot. 427694, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal medesimo Responsabile del Dipartimento Servizi di Comunità in ordine all'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di cui agli artt. 3, comma 2 e 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini approvato mediante deliberazione della Giunta comunale in data 26 aprile 2022 n. 153;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità formulato dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio comunale in data 24 gennaio 2013, n. 4;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina del lavoro agile presso il Comune di Rimini, allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI STABILIRE** che il Regolamento per la disciplina del lavoro agile presso il Comune di Rimini di cui al punto precedente abroga e sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione di Giunta del 21 giugno 2022, n. 226;
- 3) **DI DEMANDARE** al dirigente competente in materia di gestione del personale l'eventuale aggiornamento del modello di accordo individuale e della informativa sulla sicurezza dei dipendenti che prestano attività lavorativa in modalità agile (art. 22, comma 1 della Legge 22 maggio 2017 n. 81) nonché la gestione e l'applicazione di tale linea funzionale;
- 4) **DI RIBADIRE** che le istanze di attivazione del lavoro agile provenienti dai dipendenti saranno valutate dal dirigente competente in materia di personale previo confronto con il dirigente della struttura di riferimento della posizione di lavoro per cui si chiede il lavoro agile, tenendo comunque conto delle condizioni previste dall'articolo 3 comma 3 nel rispetto della percentuale definita al suddetto articolo 3 comma 5 del Regolamento nonché dei casi di esclusione previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.

SINDACO

Jamil Sadegholvaad

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino